

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Altività Culturali

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e di e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.pret DVA - DEC-2010-0000079 del 01/04/2010

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", che nella parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" prevede le norme di attuazione della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che nel dettare "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" sostituisce la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto





2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la legge 27 febbraio 2009, n.13 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;

CONSIDERATO che il d.lgs. 152/06 all'articolo 64 suddivide il territorio italiano in otto distretti idrografici, tra cui il Distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

CONSIDERATO che il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 13, ha incaricato le Autorità di bacino di rilievo nazionale ovvero i Distretti idrografici ove già istituiti, di coordinare i contenuti e gli obiettivi dei Piani di gestione dei distretti idrografici in vista della loro adozione entro il 22 dicembre 2009;

CONSIDERATO che la procedura di informazione e di consultazione pubblica delle attività di elaborazione del Piano di gestione del Bacino idrografico dell'Appennino meridionale, oltre alla procedura di VAS, si avvale di quanto stabilito dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE che dispone anche che, sin nelle fasi preliminari dell'elaborazione del Piano, venga assicurata la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, attraverso la pubblicazione e la consultazione per le eventuali osservazioni del pubblico di una serie di elementi conoscitivi;

CONSIDERATO che il Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale, deve essere sottoposto, in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. a VAS in sede statale;

VISTO l'art. 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. che individua nel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'Autorità competente all'emissione del parere motivato di VAS in sede statale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

VISTA la nota prot. n. 4085 del 22 maggio 2009, con la quale l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha trasmesso ai sensi dell'art. 13 del





d.lgs. 152/06 e s.m.i., il Rapporto preliminare del Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale, avviando la fase di consultazione sullo stesso Rapporto preliminare;

CONSIDERATO che tale Rapporto preliminare è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale e che tale fase di consultazione si è conclusa, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il 22 agosto 2009, così come concordato;

PRESO ATTO che in merito al Rapporto preliminare sono pervenute osservazioni da parte di:

- Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (Parere n.342 del 29 luglio 2009);
- Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore;
- Regione Puglia Aree politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana Servizio risorse naturali Ufficio Utilizzazione risorse idriche;
- Autorità di bacino della Basilicata;
- Autorità di bacino nord occidentale della Campania;
- Regione Lazio;
- Regione Molise;
- Regione Calabria;

CONSIDERATO che in data 7 settembre 2009, con nota prot. n. 6609, l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha trasmesso ai sensi dell'art. 13, comma 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica e la proposta del Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale per gli adempimenti relativi alla consultazione previsti all'art. 14, comma 2 del sopracitato decreto;

VISTO che contestualmente all'invio di cui sopra, l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, in data 1 settembre 2009, ha pubblicato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 202 dell'avvio della fase di consultazione pubblica sulla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

CONSIDERATO che in data 30 gennaio 2010 si è conclusa la fase di consultazione pubblica di giorni 60 della proposta di Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale e del Rapporto ambientale;





PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni dalle seguenti amministrazioni, enti e associazioni di cui si è dato conto nel parere reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

- Regione Campania;
- Ing. Cocchiaro Antonio;
- Autorità di bacino della Puglia;
- Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta;
- Autorità di bacino della Basilicata;
- Ministero dell'ambiente per la tutela del territorio e del mare Direzione per la protezione della natura;
- Regione Molise Direzione generale VI Servizio conservazione della natura e valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il parere positivo espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n. DG PBAAC/34.19.04/13456/2009/del 10 dicembre 2009, che fa parte integrante del presente atto;

VISTO il parere n. 428 del 11 febbraio 2010 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, che fa parte integrante del presente atto, predisposto tenendo in debito conto tutte le osservazioni pervenute;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., alla formulazione del parere motivato relativo Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

ESPRIME

PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE

alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale con le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni contenute nel parere n. 428 del 11 febbraio 2010 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS:



- 1. Considerato che il Rapporto ambientale non ha tenuto conto del verbale di scoping approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 342 del 29 luglio 2009, si prescrive l'aggiornamento del Rapporto ambientale (e del Piano, ove necessario) alla luce del suddetto verbale, compatibilmente ed in linea con le ulteriori prescrizioni contenute nel presente Parere.
- 2. Considerato che quanto alle misure indicate il Piano di gestione appare carente, si provveda alla riformulazione complessiva del Piano stesso, includendo specificamente la trasformazione dei pur condivisibili obiettivi strategici previsti dal Piano, in specifiche azioni che si intendono realizzare, fornendo un quadro di interventi idoneo a consentire un'adeguata Valutazione Ambientale Strategica. Agli obiettivi strategici previsti dal Piano dovranno inoltre aggiungersi le ulteriori seguenti finalità, sempre indicando le relative azioni che si intende avviare
 - la messa a punto delle reti e dei sistemi di monitoraggio dei corpi idrici superficiali sulla base delle indicazioni della direttiva 2000/60/CE recepite nel d.m. 56/2009;
 - la messa a punto delle reti e dei sistemi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei sulla base delle indicazioni della direttiva 2006/118/CE recepite nel d.lgs. 30/2009;
 - la valutazione dello stato di qualità per i corpi idrici suddetti e degli obiettivi, ai sensi delle norme sopra citate;
 - un adeguato sistema di individuazione, gestione e monitoraggio delle concessioni per uso irriguo, favorendo la diffusione di colture meno idroesigenti;
 - interventi mirati sulle perdite delle reti acquedottistiche;
 - interventi mirati di sviluppo delle reti di depurazione;
 - il riutilizzo delle acque reflue per gli usi industriali e irrigui;
 - le misure volte all'individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e desertificazione, in conformità all'art. 93, comma 2 del d.lgs. 152/06, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999;
 - le misure idonee a sensibilizzare il risparmio idrico domestico, derivante dall'applicazione di metodi e tecniche nel rispetto della risorsa come patrimonio comune da salvaguardare;
 - in generale rispetto a tutte le misure previste dal Piano si dovrà provvedere ad indicare non solo l'obiettivo strategico da perseguire ma



M~

anche le modalità, i termini, le condizioni attraverso le quali sarà possibile raggiungerli;

- la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e

l'indicazione dei soggetti attuatori.

3. All'interno delle attività conoscitive, rispetto all'utilizzo razionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, riveste fondamentale importanza il mantenimento delle condizioni idrologiche per la conservazione delle comunità biologiche e per il corretto funzionamento del sistema ecologico fluviale. Il concetto di Deflusso Minimo Vitale rappresenta il valore di portata minima che deve essere garantito in un corso d'acqua sottoposto a derivazioni, con la finalità di tutelare la vita e il corretto funzionamento degli ecosistemi fluviali. Si richiede nel Piano di gestione l'inserimento dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di Deflusso Minimo Vitale per tutti i bacini del Distretto; il Deflusso Minimo Vitale deve essere valutato con specifico riferimento al corpo idrico e all'ecosistema interessato.

4. Si richiede il monitoraggio del rilascio del Deflusso Minimo Vitale e degli

effetti ecologici di tale rilascio.

- 5. Si prescrive, in accordo con i Piani energetici regionali, l'attivazione di studi per l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti mini e micro-idroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti sui corsi d'acqua, al fine della produzione idroenergetica, solo laddove non vengano create interferenze alla risalita della fauna ittica provvedendo all'installazione di idonei manufatti.
- 6. Condividendo le osservazioni trasmesse dalla Direzione Generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente per la tutela del territorio e del mare, laddove il Piano prevede interventi diretti che seppur indicati al solo livello pianificatorio (manca quindi ogni documentazione progettuale) possano impattare su aree protette, si attivi la procedura di Valutazione di Incidenza (VINCA).

7. In accoglimento parziale delle osservazioni trasmesse dall'Autorità di bacino della Basilicata (prot. n. 8088 del 30/10/2009) si forniscono le

seguenti prescrizioni:

considerato che il Rapporto ambientale e la relazione del progetto di Piano contengono solo una generica illustrazione delle metodologie di riferimento per l'analisi economica a corredo del Piano di gestione ma non forniscono indicazioni sulle risultanze della stessa (mancano l'Allegato 11 "Prime valutazioni finalizzate alla valutazione economica"



p

- e l'Allegato 15 "Programmazione finanziaria in materia di risorse idriche"), si provveda alla relativa integrazione;
- considerato che tra le misure supplementari del Piano di gestione sono compresi anche il Piano di gestione delle aree demaniali ed il completamento dei Piani di gestione delle aree SIC e ZPS, ma non è specificato se si intende la promozione della redazione/completamento ad opera delle Autorità competenti di tali Piani o se sono da intendersi quali strumenti di pianificazione a corredo del Piano di gestione del Distretto idrografico, si provveda ad integrare il Piano con il relativo chiarimento;
- nel programma di misure relativo al "Sistema idrico, fognario e depurativo" nell'ambito delle misure strutturali e non strutturali ad oggi realizzate si ritiene debba essere citato anche l'Accordo di Programma tra le Regioni Basilicata e Puglia, in quanto lo stesso prevede azioni di valutazione e programmazione d'uso delle risorse idriche, di razionalizzazione e/o completamento di infrastrutture idriche primarie e sistemi di monitoraggio, misure per la valutazione e recupero dei costi di servizio idrico primario e programmi di intervento per la compensazione ambientale;
- si integri il Piano con l'Allegato 6 (riguardante i grandi invasi);
 relativamente alle fonti di approvvigionamento della Puglia nella relazione del progetto di Piano tra gli invasi che forniscono acqua alla Puglia si citi l'invaso di San Giuliano;
- con riferimento all'Allegato 6 del Rapporto ambientale ed alla valutazione dello stato quantitativo delle risorse idriche sotterranee della Regione Basilicata il documento riporta che in Basilicata "non è stato realizzato alcunché rispetto agli aspetti quantitativi" delle risorse sotterranee. In merito si evidenzia che il Piano stralcio del bilancio idrico e del Deflusso Minimo Vitale dell'Autorità di bacino della Basilicata riporta al cap. 3 i dati relativi al bilancio idrogeologico delle principali idrostrutture carbonatiche ricadenti nel territorio di competenza. Nel Piano di tutela delle acque è inoltre fornita una stima delle portate sorgive complessive delle isostrutture principali del territorio regionale. Si integri conseguentemente il Piano.
- 8. In accoglimento dell'osservazione trasmessa dall'Autorità di bacino della Puglia (prot. n. 7877 del 23/10/2009) e rilevata la fragilità del sistema di approvvigionamento idrico pugliese, che dovrebbe condurre a definire specifiche misure di tutela, si fornisca un quadro dettagliato delle misure e, per quanto possibile in questa sede, dei relativi interventi da realizzarsi.



- 9. Vengano ottemperate le prescrizioni imposte nel parere Ministero per i beni e le attività culturali prot. DG PBAAC 13456/34.19.04/2009/del 10 dicembre 2009, al quale integralmente si rinvia.
- 10. Si prescrive la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio da utilizzare per il ri-orientamento come occasione per l'elaborazione delle revisioni del Piano di gestione prevista dall'art. 13 comma 7 della direttiva 2000/60, alle soglie temporali del 2015, 2021, 2027.
- 11. La proposta di Piano di monitoraggio sull'efficacia del Piano di gestione, in allegato al Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, deve rappresentare uno strumento comune di verifica e di supporto eventualmente da integrare e implementare alle azioni pianificatorie durante tutto il primo periodo di adozione del Piano (fino al 2015).

Si prescrive di dare seguito al quadro prescrittivo del Parere motivato della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS attraverso la revisione e integrazione del quadro ambientale, ecologico e conoscitivo entro un anno dall'approvazione e adozione del Piano di gestione. Tale processo avverrà in collaborazione con l'Autorità competente, che ne prenderà visione e ne verificherà contenuti e risultati. Le revisioni e le integrazioni verranno pubblicate sul sito WEB dell'Autorità di bacino del Distretto e saranno parte integrante del Piano di gestione.

Si richiede inoltre dall'adozione/approvazione del Piano di gestione la pubblicazione annuale del monitoraggio sull'efficacia delle misure in atto.

Prescrizioni contenute nel parere prot. n. DG PBAAC/34.19.04./13456/2009 del 10 dicembre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali:

- 12. Venga approfondita l'analisi di coerenza del Piano con gli altri strumenti di pianificazione ed in particolare quelli afferenti alla pianificazione paesaggistica, segnalando gli eventuali conflitti esistenti tra diversi livelli di pianificazione.
- 13. In caso di conflitto, venga assicurata l'opportuna ridefinizione degli obiettivi di Piano, migliorandone il raccordo con le indicazioni emerse dal quadro conoscitivo ambientale, economico e sociale.



- 14. Venga sviluppato l'insieme degli indicatori già definiti, migliorando il legame tra obiettivi ed eventuali alternative di Piano anche mediante una ridefinizione delle medesime allo scopo di modificare gli effetti attesi e la loro coerenza con gli obiettivi.
- 15. Il Piano di gestione dovrà essere integrato nella parte riguardante lo studio del territorio sulla base delle valutazioni fornite dalle Soprintendenze di settore competenti per territorio e dalle Direzioni regionali riportate nel parere prot. n. DG PBAAC/34.19.04/13456/2009 del 10 dicembre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali, attuando gli impegni assunti dal Piano in merito all'interconnessione esistente tra il sistema acqua e le presenze storico-culturali tutelate dal Codice dei beni culturali e paesaggistici, prevedendo una ricognizione puntuale dei beni tutelati e degli strumenti di salvaguardia vigenti nell'ambito territoriale delle regioni e delle province interessate.
- 16. Nell'individuazione delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, dovrà essere considerata l'interferenza con i beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio, garantendone la tutela, in particolare per quanto riguarda:
 - le opere che in vari modi e misura portano a modificare l'assetto idrico dei terreni valutando il rischio potenziale di fenomeni indotti turbativi dell'immagine panoramica di ambiti paesaggistici, capaci di alterare le caratteristiche vegetazionali e quindi naturalistiche di tali ambiti nonché lo stato di umidità di terreni in cui sussistono le fondamenta di beni monumentali o le presenze archeologiche, mutando le condizioni di umidità e microclima che hanno garantito la loro conservazione;
 - le opere, quali manufatti utili per la depurazione, l'irregimentazione o il controllo delle acque, che potrebbero rivelarsi quali elementi intrusivi in contesti di particolare pregio paesaggistico o di turbativa visiva (ciò che la l. 189/93 definiva "decoro") di manufatti tutelati;
 - gli impianti che, per forma e dimensione, potrebbero risultare troppo invasivi nel paesaggio, tenendo in debito conto, già nelle scelte localizzative, le valenze paesaggistiche dei siti e prevedendo nelle fasi progettuali e attuative del Piano, sia la minimizzazione dell'impatto prodotto con le preesistenze caratterizzanti i luoghi, sia un'adeguata attenzione per la qualità architettonica dei manufatti, compensativa dell'effetto di intrusività che potrebbe derivare dalla loro presenza nel territorio;
 - le opere di riassetto della rete di adduzione e di smaltimento delle acque la cui realizzazione potrebbe interferire con la tutela



~

archeologica delle aree interessate, anche per quanto riguarda eventuali reperti archeologici ritrovati nelle fasi di scavo e di sterro del terreno;

le opere di incremento della vegetazione esistente, in particolare di carattere boschivo, di creazione di stagni, invasi e comunque di specchi d'acqua, che potrebbero rivelarsi quali elementi estranei al contesto di appartenenza, prevedendo la loro integrazione nel paesaggio attraverso un disegno del territorio attento agli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio stesso nonché interventi di ricucitura con i sistemi rurali, la rete ecologica ed i siti di pregio naturalistico;

le opere di riqualificazione naturalistica di ambiti degradati da fenomeni di impermealizzazione del suolo per inadeguate o spontanee antropizzazioni, nonché per impropri interventi di difesa spondale, prevedendo, per quanto possibile, progetti di recupero, restauro e valorizzazione paesaggistica in cui le nuove realizzazioni (manufatti e ridisegno del territorio) siano finalizzate alla creazione e riproposizione

di quei valori paesaggistici cancellati o alterati.

17. Il Piano di monitoraggio, ai fini della VAS, dovrà verificare l'efficacia degli indicatori di misure già previsti, affinché le fasi attuative del Piano ed i singoli interventi risultino compatibili con la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storico-culturali ampiamente diffuse nel territorio e con il paesaggio, si dovrà pertanto:

integrare e completare la ricognizione dei beni costituenti il

patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici);

identificare la categoria di ogni bene, così come individuata dal

Codice dei beni culturali e paesaggistici;

per i beni paesaggistici, verificare la congruenza delle azioni e delle misure con le norme di gestione previste dagli strumenti di

pianificazione paesaggistica;

indagare ed interpretare il tipo di interferenza dei beni individuati con il sistema delle acque e, per alcuni ambiti, il ruolo della presenza delle acque nella trasformazione dei luoghi in relazione all'evoluzione economica e storico-culturale delle popolazioni;

valutare se, in caso di interferenza positiva, essa può rappresentare un elemento di potenziale valorizzazione, o definire, in caso di situazioni di criticità dovute all'alterazione o degrado dei corpi idrici superficiali o sotterranei, le specifiche linee di intervento;

indicare i possibili effetti positivi/negativi indotti sui beni tutelati dalle azioni e misure programmate dal Piano, al fine di poter prevedere modifiche delle metodologie adottate, nel recepimento,



anche, dei contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio in merito alla sostenibilità degli interventi nel paesaggio.

- 18. Le misure trasversali previste dal Piano dovranno tener conto degli strumenti di tutela del paesaggio vigenti nell'ottica di trovare modalità di condivise misure di gestione dei suoli e prevedendo azioni sinergiche con gli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali (Direzioni generali, regionali e Soprintendenze di settore), pervenendo ad opportune forme di collaborazione, anche con appositi accordi finalizzati a considerare i beni culturali e paesaggistici elementi trainanti verso possibili scenari positivi per l'ottimizzazione della qualità in termini di sostenibilità delle scelte operate.
- 19. Il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, previsto dal Piano, per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali si ritiene altresì opportuno che avvenga anche nell'attuazione delle azioni volte a sviluppare una diffusa sensibilizzazione delle popolazioni nei confronti della tutela del suolo e della sua percezione paesaggistica, nell'ottica di un positivo coinvolgimento delle popolazioni per creare o accrescere la sensibilizzazione nei confronti delle tematiche paesaggistiche e ambientali finalizzata a sostenere e a garantire lo sviluppo sostenibile nella gestione del territorio.
- 20. Nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi dovrà verificarsi con specifico elaborato progettuale il recepimento di tutte le presenti osservazioni e prescrizioni.
- 21. Nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi dovranno essere preventivamente coinvolte le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze di settore del Ministero per i beni e le attività culturali.
- 22. Prima delle suddette fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi deve essere redatto uno specifico Piano di monitoraggio, relativo all'intero Piano di gestione, basato sullo studio di specifici indicatori di sostenibilità, comprensivi degli indicatori riferiti al paesaggio ed ai beni culturali. Il suddetto Piano di monitoraggio, per quanto attiene alle specifiche competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, dovrà essere condiviso con le Direzioni regionali e le Soprintendenze di settore.

23. L'integrazione nel Piano in esame delle suddette prescrizioni dovrà essere



oggetto di specifico capitolo della "Dichiarazione di sintesi" prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., come anche delle "misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18" del medesimo decreto legislativo.

Si raccomanda che in occasione della pubblicazione della dichiarazione di sintesi ex art. 17 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. si provveda ad indicare dettagliatamente in che modo le prescrizioni sopra riportate sono state integrate nel Piano.

Le informazioni sulla decisione finale dovranno essere rese pubbliche in conformità all'articolo 17 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente Parere motivato è reso disponibile, unitamente ai Pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma lì

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Sen. Sandro Bondi)

Buns

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Oh. Stefania Prestigiacomo)

